

anzichè garantito dagli immobili appartenenti alla Cooperativa stessa, tenuto anche conto che, almeno relativamente all'area utilizzata per le costruzioni, la valutazione della C.C.I. può considerarsi effettuata con criteri di grande fondatezza.

Il caso di accoglimento della richiesta, dovrebbero essere applicate all'operazione le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 1952, per i mutui ipotecari non frazionabili e cioè:

- 1) - tasso d'interesse: 8,25% (otto e venticinque per cento) annuo, con pagamento mediante rate bi mensili "non scontate";
- 2) - diritto di commissione dell'1,75% (uno e settantacinque per cento) "una tantum" sull'importo del mutuo;
- 3) - durata dell'ammortamento: anni 15 (quindici);
- 4) - spese legali e tecniche a carico